

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1991

RESOCONTO STENOGRAFICO

575.

SEDUTA DI VENERDÌ 18 GENNAIO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missione	78062	Interpellanze ed interrogazioni sul caso Baraldini (Svolgimento):	
Missioni valevoli nella seduta del 18 gennaio 1991	78078	PRESIDENTE	78062, 78069, 78071, 78072, 78074, 78075, 78076
Disegni di legge:		AGNELLI SUSANNA, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri	78069
(Annunzio)	78078	BONINO EMMA (FE)	78066, 78071
(Trasmissione dal Senato)	78078	DE JULIO SERGIO (Sin. Ind.)	78075
Disegno di legge di conversione:		MASINI NADIA (PCI)	78069, 78072
(Autorizzazione di relazione orale)	78062	TAMINO GIANNI (Verde)	78074
Proposte di legge:		Corte costituzionale:	
(Annunzio)	78078	(Annunzio di sentenze)	78078
(Approvazione in Commissione)	78078	Sugli sviluppi della situazione nel Golfo Persico:	
Interrogazioni:		PRESIDENTE	78061
(Annunzio)	78081	VIOLANTE LUCIANO (PCI)	78061
		Ordine del giorno della prossima seduta	78076

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1991

La seduta comincia alle 9,35.

MAURO DUTTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 16 gennaio 1991.

(È approvato).

Sugli sviluppi della situazione nel Golfo Persico.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, si pone oggi per la prima volta nella storia della Repubblica il problema del modo in cui il Parlamento debba seguire una vicenda che vede il nostro paese coinvolto in una guerra.

Senza fare alcuna retorica, bisogna trovare le forme giuste, senza esagerazioni fastidiose ma anche senza sottovalutazioni, che permettano al Parlamento di seguire ciò che accade e il modo in cui le nostre forze armate sono coinvolte in questo conflitto.

I giornali di oggi ci danno due notizie: in primo luogo, sembra che un *Tornado* italiano sia caduto e che siano dispersi o morti i due piloti. Di fronte a tale fatto è evidente che non si può più parlare di azioni di polizia internazionale, bensì di guerra. In secondo luogo, Israele è stato

attaccato da nove missili SCUD. Se Israele entrasse in campo come protagonista attivo della guerra è evidente a tutti noi che cosa ciò significherebbe per quell'area del mondo.

In relazione a tali questioni chiediamo che il Governo nella mattinata riferisca sul reale andamento delle cose, per quanto il Governo ne sa, in ordine al *Tornado* caduto e, in secondo luogo, sul proprio orientamento in ordine al rapporto tra Israele e il conflitto in corso. Vogliamo sapere se il Governo si stia adoperando affinché Israele non intervenga direttamente nel conflitto.

Come lei sa, ci sono due possibilità: il Governo potrebbe riferire in aula questa mattina, oppure, grazie alla disponibilità dei presidenti delle Commissioni esteri e difesa e al lavoro svolto dalla Presidenza della Camera, credo sia possibile riunire congiuntamente le due Commissioni, che in questi giorni siedono in permanenza, perché il Governo riferisca davanti ad esse.

Non facciamo questione di scegliere una sede o l'altra, ma la preghiamo di segnalare la nostra richiesta agli organi di Governo perché comunque entro la giornata di oggi, o in mattinata in Assemblea oppure successivamente presso le Commissioni riunite esteri e difesa, il Parlamento venga aggiornato sulla vicenda.

PRESIDENTE. Onorevole Violante, alla luce dell'oggettiva gravità delle notizie cui

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1991

ella ha qui fatto riferimento, le do assicurazioni che la Presidenza prenderà tutte le opportune iniziative affinché la Camera sia adeguatamente informata.

In relazione all'aereo italiano caduto e nella speranza che l'equipaggio sia riuscito a mettersi in salvo, a nome di tutta la Camera esprimo la solidarietà, l'affetto e la riconoscenza nei confronti di chi ha esposto la propria vita in questo difficile momento della storia del nostro paese.

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, il deputato Sinesio è in missione per incarico del suo ufficio.

Pertanto, i deputati complessivamente in missione sono due, come risulta dall'elenco allegato ai resoconti della seduta odierna.

Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. Il calendario dei lavori prevede per lunedì la discussione del seguente disegno di legge:

S. 2554. — Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, recente interventi urgenti a favore delle aziende agricole e zooteniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-1990 (*approvato dal Senato*) (5352).

Pertanto la XIII Commissione permanente (Agricoltura) è autorizzata a riferire oralmente all'Assemblea.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni sul caso Baraldini.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento delle seguenti interpellanze:

«La sottoscritta chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro degli affari esteri e il Ministro di grazia e giustizia, per sapere — premesso che:

le affermazioni contenute nella lettera del viceministro della giustizia degli Stati Uniti, Robert Mueller, a proposito della richiesta di trasferimento in Italia della cittadina italiana Silvia Baraldini, appaiono offensive nei confronti del sistema giudiziario italiano e pretestuose per quanto riguarda le ragioni che impedirebbero di accogliere la richiesta del Governo italiano;

la Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento dei detenuti condannati presuppone, nel momento in cui viene sottoscritta, che le legislazioni dei paesi firmatari in materia penale e penitenziaria offrano tutte le garanzie per la corretta attuazione della Convenzione stessa;

privo di alcuna fondatezza appare il timore che la Baraldini, una volta trasferita in un carcere italiano, possa svolgere attività delittuose pregiudizievoli per gli Stati Uniti;

come dovrebbe essere noto al viceministro americano, l'organizzazione di cui faceva parte la Baraldini non esiste più da anni e in nessun caso la Baraldini poteva avere rapporti con i latitanti visto il regime di segregazione nel quale è stata mantenuta;

non risulta che attualmente gli Stati Uniti siano minacciati, neppure in via solo ipotetica, da organizzazioni politiche terroristiche —

se il Governo italiano intenda replicare alle accuse circa l'inaffidabilità del sistema giudiziario e carcerario italiano e agli altri timori espressi nella citata lettera del viceministro della giustizia degli Stati Uniti;

quali siano gli intendimenti del Governo per risolvere il caso Baraldini al massimo livello delle relazioni politiche fra i due Paesi;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1991

quali sono i tre precedenti casi in cui gli Stati Uniti hanno autorizzato il trasferimento in Italia di detenuti e quali detenuti o imputati americani in Italia sono stati trasferiti, anche sulla base di altri accordi, negli USA nel corso degli ultimi anni.

(2-01270)

«Bonino».

(21 dicembre 1990).

«Le sottoscritte chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri per sapere — premesso che:

in data 19 dicembre 1990 il viceministro della giustizia degli USA Robert S. Mueller ha inviato al Ministro di grazia e giustizia italiano la risposta negativa alla richiesta di trasferimento in Italia di Silvia Baraldini, avanzata in base alla Convenzione di Strasburgo. La ragione esplicita del diniego sta nel timore del governo USA che nel caso tornasse in Italia la Baraldini sconterebbe una pena sostanzialmente più breve di quella comminata negli USA. Tale evenienza risulterebbe inaccettabile per il governo USA in considerazione dell'estrema gravità dei reati dei quali si è resa responsabile la Baraldini, del suo rifiuto a collaborare, dell'assenza di pentimento, del convincimento che, una volta liberata, tornerebbe a svolgere attività delittuosa. Nel documento inviato al Ministero di grazia e giustizia è espressa, altresì, la preoccupazione degli USA per la prassi esistente in Italia in merito alla concessione della libertà condizionata, procedure che, si legge, ha permesso a terroristi e ad appartenenti alla criminalità organizzata già condannati di essere messi in libertà condizionata. Solo alla condizione che la Baraldini si pentisse e si impegnasse a non proseguire in comportamenti criminali o, in alternativa, a condizione che il Governo italiano garantisse che la Baraldini sconterebbe in Italia una condanna equivalente a quella comminata dai giudici USA, la decisione potrebbe essere riconsiderata;

la Convenzione di Strasburgo è stata sottoscritta dal Governo USA e dal Governo italiano —:

quale sia la valutazione del Governo italiano sulle dichiarazioni del ministro della giustizia USA;

quali iniziative intenda assumere per favorire una rinnovata possibilità che la Baraldini sia trasferita in Italia».

(2-01306)

«Masini, Pedrazzi Cipolla, Taddei, Barbieri, Montecchi».

(16 gennaio 1991).

e delle seguenti interrogazioni:

Colucci Francesco e Artioli. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — atteso che un servizio del GR1 a cura di Carla Mosca ha dato notizia che:

a) la cittadina italiana Silvia Baraldini, quarant'anni, residente negli Stati Uniti d'America dai primi anni '60, è stata condannata cinque anni fa dalla giustizia americana a 43 anni di carcere per associazione sovversiva e per aver partecipato all'evasione di una detenuta;

b) i due reati sono costati una tale inaudita, pesantissima condanna dal momento che il tribunale che l'ha giudicata ha applicato una speciale legge antimafia che prevede la figura del reato associativo;

c) la Baraldini, militante dell'estrema sinistra da lunga data e membro del gruppo «19 marzo» al quale venne imputata una rapina con tre morti, fu ritenuta completamente estranea a tale vicenda;

d) dopo la detenzione in un carcere di New York la donna è stata trasferita nel carcere di massima sicurezza di Lexington, nel Kentucky;

e) in questa prigione Silvia Baraldini vive in isolamento ventitre ore su ventiquattro e può ricevere visite solamente da parte di parenti stretti (e dal momento che i suoi vivono in Europa lo scorso anno ha potuto avere solo sei incontri);

f) il carcere di massima sicurezza di Lexington, adibito esclusivamente alla detenzione di donne, è costruito in un sotterraneo, dove sono attualmente rinchiusi

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1991

cinque donne (ma esso ha una capacità di sedici detenute) che subiscono un trattamento estremamente crudele e disumano essendo le prigioniere costrette a vivere in isolamento totale per quanto riguarda l'esterno ed il resto del carcere stesso ed in condizione di deprivazione sensoria (cioè l'assenza di colori e la presenza di luce artificiale, per cui si vive in un mondo completamente artificiale);

g) risulta incredibile che nel 2000 possano verificarsi fatti tanto crudeli ed inumani in un Paese che pure vanta una grande civiltà ed una grande democrazia —:

quali iniziative intenda prendere, utilizzando ogni forma di possibile pressione politica ed ogni strumento giuridico a sua disposizione, al fine di interrompere quella che non può essere definita in altro modo se non una tortura scientifica, costante, spaventosamente crudele nei confronti di un essere umano (3-00568).

(21 gennaio 1988).

Cima, Cecchetto Coco, Tamino e Andreani. — *Ai Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia*. Per sapere — premesso che:

la cittadina italiana Silvia Baraldini è stata condannata, cinque anni fa, negli Stati Uniti, a 43 anni di reclusione per reati politici;

la stessa è attualmente detenuta nel carcere sotterraneo di Lexington in condizioni di isolamento per 23 ore su 24;

in tale carcere sono imposte condizioni di reclusione pesantissime, misure di sorveglianza continua con mezzi audiovisivi, perquisizioni umilianti, severa limitazione delle visite;

le suddette misure sono tali da creare, nel loro insieme, una situazione di grave rischio di annientamento della personalità;

esistono rapporti dell'Associazione americana dei diritti civili e della Chiesa metodista che denunciano le condizioni di reclusione nel carcere di Lexington;

a carico di Silvia Baraldini non esistono reati di violenza, con spargimento di sangue —:

se non ritengano opportuno intervenire con la massima urgenza e decisione, presso le competenti autorità americane, per tutelare i diritti e la dignità di Silvia Baraldini (3-00583).

(28 gennaio 1988).

Calderisi, Mellini e Bonino. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e degli affari esteri*. — Per sapere — premesso che:

l'8 settembre scorso la corte di appello di Washington ha stabilito che Silvia Baraldini, condannata a quarantatre anni di detenzione per il reato di cospirazione associativa, debba essere trasferita di nuovo, entro il 22 settembre, dal penitenziario di New York al braccio speciale femminile di controllo del carcere di massima sicurezza di Marianna, in Florida;

da parte delle autorità consolari italiane in USA (che già in passato si erano distinte in questa vicenda quando, sollecitati dalle numerose prese di posizione per la grave situazione della Baraldini, erano andati a farle visita nel carcere di massima sicurezza di Lexington affermando che l'ordine e la pulizia regnavano nell'unità speciale) non vi è stata nessuna assistenza né tanto meno nessuna presenza durante il processo di appello a Washington;

con questa sentenza è stata abrogata quella emessa precedentemente dal giudice Parker nel luglio del 1988 che aveva affermato che l'assegnazione della Baraldini all'unità di massima sicurezza nel braccio sotterraneo del penitenziario di Lexington, viste le inumane condizioni di detenzione, era incostituzionale poiché violava il primo e l'ottavo emendamento della Costituzione americana;

sempre in seguito alla mobilitazione di organismi internazionali per la difesa dei diritti umani il Dipartimento della giustizia americano aveva, lo scorso anno, abbassato il livello di sicurezza di tutte le carceri femminili, ad eccezione appunto di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1991

quello di Marianna, che sembra riproduca in gran parte le condizioni "speciali" di quello di Lexington, dove è stata rinchiusa nel passato la nostra connazionale;

il braccio speciale femminile del supercarcere di Marianna in Florida è a forma triangolare con 54 celle sistemate su due piani, al centro vi sono alcune sedie e tavoli da gioco (tale spazio viene controllato continuamente da un *monitor*). Ovunque (pure dentro l'armadietto personale) vi sono degli altoparlanti che servono a richiamare il detenuto ma che gli impongono di ascoltare sempre tutto ciò che la direzione decide di trasmettere. Il cortile esterno per l'ora d'aria è circondato da un doppio muro di filo spinato, compresa la vista verso il cielo. La temperatura si aggira intorno ai 40 gradi e l'umidità raggiunge il 90 per cento;

queste sezioni speciali sono costruite con i famigerati e noti sistemi di sperimentazione, tesi a produrre il lavaggio del cervello degli individui ritenuti «ostili» nei confronti dei sistemi sociali vigenti e puntano direttamente a modificazioni comportamentali e all'alterazione dell'integrità psicofisica dei detenuti;

la Baraldini (come già denunciato con la interrogazione Vesce n. 3-01131) è in condizioni fisiche estremamente precarie avendo subito ben due operazioni, la seconda delle quali ha comportato l'asportazione dell'utero, di tutte e due le ovaie, dei linfonodi compresi quelli paraortici in seguito all'estensione di un carcinoma e di conseguenza non può assolutamente essere rinchiusa in un carcere di massima sicurezza dove non potrebbe ricevere le cure del caso;

gli atti della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983, sono stati finalmente depositati dal nostro paese presso la segreteria generale del Consiglio d'Europa e la stessa Convenzione è stata ratificata anche da paesi non europei come appunto gli USA —;

quali iniziative si intendano adottare per impedire che la Baraldini debba subire

questo ulteriore trasferimento in una unità speciale e se si ha intenzione, da parte del Governo italiano, di accelerare le procedure burocratiche affinché Silvia Baraldini possa finalmente essere trasferita nel nostro paese, tenuto conto anche delle condizioni di salute estremamente precarie della stessa (3-01921).

(19 settembre 1989).

Fronza Crepaz, Masini, Bonino, Cellini, De Julio e Cecchetto Coco. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il 30 novembre 1990 un alto funzionario del Ministero della giustizia del Governo USA, illustrando gli incontri che il ministro della giustizia USA avrà in Europa con i vari ministri dell'interno, confermando che durante la sosta a Roma sarà discusso anche il caso Baraldini, ha espresso giudizi offensivi oltretutto inesatti nei confronti della legislazione italiana in materia penale e penitenziaria;

il Governo italiano ha chiesto ufficialmente nell'ottobre 1989 il trasferimento della Baraldini in una prigione italiana in applicazione della Convenzione di Strasburgo;

i giudizi espressi dall'alto funzionario del Ministero della giustizia USA appaiono come dilatori nei confronti della soluzione del suddetto caso e non attengono alle norme concordate con la Convenzione di Strasburgo, sottoscritta dal Governo USA —;

1) se il Governo italiano abbia già provveduto a richiedere ragione al Governo USA delle affermazioni dell'alto esponente del Ministero della giustizia americano;

2) quali ulteriori iniziative intenda assumere il Governo, di fronte a questa nuova situazione, per giungere finalmente alla soluzione del caso Baraldini (3-02766).

(6 dicembre 1990).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1991

De Julio, Masina e Gramaglia. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

quale valutazione dia del rifiuto del Governo degli Stati Uniti al trasferimento di Silvia Baraldini in un carcere italiano secondo quanto previsto dalla Convenzione di Strasburgo;

se il Governo intenda adottare iniziative intese ad ottenere che il Governo USA muti il proprio atteggiamento rispetto ad una questione i cui caratteri umanitari hanno toccato la sensibilità di numerosissimi cittadini e parlamentari italiani (3-02857).

(16 gennaio 1991).

Queste interpellanze e queste interrogazioni, che trattano lo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente.

L'onorevole Bonino ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-01270.

EMMA BONINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, la vicenda che stiamo per discutere oggi, oggetto della mia interpellanza, è nota al Parlamento. Tale vicenda si protrae per lo meno da un anno e mezzo, cioè da quando il Governo italiano, in base alla Convenzione — che è stata ratificata — di Strasburgo, ha chiesto che la detenuta Silvia Baraldini, di cittadinanza italiana, potesse in base a quella Convenzione essere trasferita nel nostro paese per scontare la pena in un carcere italiano.

Sottolineo che la procedura è stata molto lenta o molto rallentata (in questo momento non mi interessa affrontare tale argomento). D'altra parte, in questo periodo, proprio per smuovere questo dato di lentezza, per lo meno sospetta, da parte americana, sono state messe in atto una serie di iniziative da parte dell'opinione pubblica e dei parlamentari. Fino a quando, in data 19 dicembre 1990, quasi del tutto inaspettatamente il Governo americano, con una lettera del viceministro della giustizia Robert Mueller, ha comunicato al dottor Callà il suo rifiuto e le motivazioni dello stesso.

Ho detto «inaspettatamente» perché, soprattutto negli ultimi mesi, da settembre in poi, le iniziative non solo del Parlamento e dell'opinione pubblica, ma anche del Governo e dello stesso Presidente del Consiglio — il quale ha apertamente dichiarato di aver sollecitato per ben due volte il Presidente Bush, nel corso di incontri svoltisi a settembre e ad ottobre — si sono susseguite su tale questione.

Alla luce di queste iniziative e anche di una presa di posizione del Presidente della Repubblica, pareva che la vicenda potesse giungere ad uno sbocco positivo. Tanto più che lo stesso Presidente del Consiglio ci ha riferito, oltre ad avercelo scritto, che un anno e mezzo fa — quando venne posta per la prima volta la questione — gli Stati Uniti sostanzialmente sostennero che si sarebbe dovuto prima approvare la Convenzione e, poi, nell'ambito di essa, il caso Baraldini avrebbe potuto essere preso in esame. Essi diedero però l'impressione che si trattasse di una dato formale.

Dicevo che quasi inaspettatamente è pervenuta quella lettera che — a mio avviso — è inquietante per le motivazioni addotte per giustificare il rifiuto del Governo americano.

Risulta stupefacente il giudizio che un paese o il Governo di un paese esprime sulla situazione, sul codice e sulle leggi di un altro paese. È stupefacente per due ordini di ragioni. Innanzitutto, perché al momento dell'approvazione della convenzione si suppone che i paesi firmatari siano a conoscenza delle reciproche leggi. Ciò vale specialmente nel caso degli Stati Uniti, che certamente non mancano di funzionari, di esperti e di legali che, immagino prima di fornire un parere positivo per la ratifica della convenzione, si siano informati.

In secondo luogo, la Convenzione di Strasburgo non fa cenno — anzi lo esclude — al fatto che un paese firmatario possa intervenire su un aspetto legislativo di altro paese contrente.

Francamente le inesattezze contenute nel giudizio sul codice italiano non fanno presupporre nemmeno un'accurata lettura delle leggi italiane. Non c'entra nulla

— come invece dice il viceministro della giustizia americano Mueller — il problema della concessione della libertà condizionata alla Baraldini una volta trasferita in Italia.

A parte tali inesattezze, che per altro si configurano come falsità (ci si aspetterebbe da un paese come gli Stati Uniti una lettura per lo meno un pochino più attenta), rimane il fatto che il giudizio espresso sulla situazione legislativa penale del nostro paese è francamente lesivo della nostra autonomia. Comunque, verremo dopo alle necessarie considerazioni.

Altra motivazione addotta dal viceministro americano riguarda i reati particolarmente gravi di cui si sarebbe macchiata la Baraldini. Mi riferisco (leggo testualmente) alla «estrema gravità dei reati di cui si è resa responsabile la Baraldini», al «protratto rifiuto della Baraldini a collaborare», alla «assenza di pentimento» (affermazione un po' stupefacente), al «nostro convincimento che in caso venisse posta in libertà la Baraldini tornerebbe a svolgere attività delittuose pregiudizievoli per gli Stati Uniti».

Ho seguito abbastanza da vicino il caso Baraldini cercando di documentarmi il più possibile. L'affermazione del viceministro in merito alla «estrema gravità dei reati di cui si è resa responsabile la Baraldini» mi ha indotto durante una recente visita negli Stati Uniti a svolgere indagini suppletive. Come lei sa, signor sottosegretario, in quel paese gli atti processuali sono pubblici. Nell'occasione è stata messa in piedi una specie di commissione composta non soltanto dal legale della Baraldini, ma anche da un esperto legale non di parte, il cui nome è Ira Lowe, da due giornalisti italiani e due americani. Sono stati riesaminati gli atti di incriminazione della Baraldini, i rapporti dell'FBI ed i voluminosi verbali del processo e dei dibattiti nei successivi appelli.

In proposito, desidero che rimanga agli atti quanto emerge ed è stato accertato in rapporto alle responsabilità individuali della Baraldini, al di là della sua appartenenza all'organizzazione «la famiglia» o all'organizzazione «19 marzo».

Innanzitutto, devo dire che dagli atti processuali risulta che nessuna prova è stata mai esibita in merito a quanto asserito dal signor Mueller sull'espletamento di ricognizioni o sulla guida di veicoli per conto di una squadra secondaria della «famiglia». Per altro, il signor Mueller si dilunga a raccontare come erano organizzate le due associazioni. Tuttavia, devo dire che, al di là del reato associativo, esistente in quel paese come d'altronde nel nostro, il caso in questione ci sembra indebitamente dilatato; la Baraldini, a parte i due casi specifici di cui è accusata, parrebbe responsabile di tutti i reati compiuti in tempi passati, passati prossimi o remoti dai gruppi in questione. Immagino che soltanto per ragioni di tempo essi non siano stati ritenuti responsabili della bomba di Hiroshima; a leggere il testo redatto dal viceministro Mueller, sembra si parli di due gruppi che sono stati in grado di destabilizzare completamente gli Stati Uniti. Tutto ciò francamente non ci risulta né dal punto di vista delle prove fatte valere né da quello delle affermazioni di stampa.

Dopo averci raccontato tutti i misfatti compiuti dalle due organizzazioni ricordate, persino il dottor Mueller è costretto a riconoscere che le condanne individuali della Baraldini, in base alla legge Rico, sana state comminate per due — dico due — dei molti reati commessi dall'intera organizzazione. Si tratta di due reati che non sono stati compiuti con spargimento di sangue che forse vale la pena di esaminare un po' da vicino. Il primo è una tentata rapina ed emerge dagli atti processuali con una configurazione specifica, per altra suffragata da prove molta dubbie.

La Baraldini è stata accusata insieme ad altri, di aver atteso, con intenti di assalto e rapina, un furgone blindato carico di titoli, valori e contanti. Il furgone non arrivò mai nel luogo della imboscata. La testimone a carico, che sostenne la presenza della Baraldini (in attesa del furgone, che non arrivò mai) tra gli altri complici, interrogata dalla difesa francamente non rammentò come fosse fatta la signora.

L'altro testimone, il più importante per la pubblica accusa, in quanto aveva parte-

cipato alla pianificazione della rapina, che poi non ebbe luogo, dichiarò più volte nel corso del processo di non aver visto la Baraldini nel gruppo che attendeva il furgone blindato.

Per quanto riguarda il secondo reato, il concorso nella evasione di Assata Shakur, evasione incruenta portata a compimento da un *commando* che usava uniformi carcerarie e che prese in ostaggio per 52 minuti alcuni funzionari dell'istituto penale, poi rilasciati incolumi, la Baraldini non venne riconosciuta colpevole di aver partecipato al sequestro in tuta carceraria, ma di aver guidato una automobile che in un secondo tempo trasportò l'evasa. Ho ricordato tutto ciò non per diminuire le sue colpe, ma semplicemente per fare il punto sulla entità e la gravità dei delitti di cui si sarebbe macchiata. Esaminando, i dettagli si scopre infatti che le responsabilità accertate per i due reati sono esattamente quelle che ho indicato.

Credo che valga anche la pena ricordare che, per esempio, l'assenza di pericolosità della Baraldini potrebbe emergere anche dal fatto che, in entrambe le occasioni in cui venne rilasciata in libertà condizionata, su cauzione, prima del processo (la prima volta per la durata di cinque giorni e la seconda per la durata di tre giorni), non fuggì ma si consegnò volontariamente alle autorità.

Voglio anche segnalare che al momento del suo arresto, in una strada di New York, non venne trovata in possesso di armi. Nessuna arma o esplosivo vennero poi rinvenuti nel suo appartamento. Forse tutti questi aspetti dovrebbero essere tenuti presenti quando si fanno affermazioni del genere.

Tutto ciò premesso (e sono emersi altri dati di contestazione della lettera di rifiuto del Governo degli Stati Uniti) devo dire che mi colpisce molto il fatto che il viceministro Mueller abbia dichiarato che la Baraldini, se rilasciata, continuerebbe a commettere reati a danno degli Stati Uniti. Non capisco di quali strumenti potrebbe disporre la Baraldini (dipinta in un certo modo) per destabilizzare, da un carcere italiano, un paese come gli Stati Uniti che

per altro non mi pare che in questo momento abbia esattamente il problema della destabilizzazione interna.

Non mi soffermo sulla vicenda sanitaria della signora Baraldini, perché mi interessa, almeno in questo momento, sapere come intenda reagire il Governo e quali altre iniziative intenda adottare dopo aver ricevuto, il 19 dicembre scorso, la lettera richiamata, che per altro termina ponendo alcune condizioni. Si afferma che forse si potrebbe ripensare alla posizione assunta qualora la Baraldini mostrasse di essersi pentita per i reati commessi.

Francamente lei sa, sottosegretario Agnelli, quale sia la nostra opinione in merito ai pentiti ed alla legge in materia. Al di là delle nostre posizioni, non rilevanti in questo momento, non avevamo mai sentito dire che il pentimento in quanto tale — che tra l'altro non sappiamo come dovrebbe essere esplicitato — potesse essere considerato una condizione. Si dice inoltre che la signora Baraldini dovrebbe collaborare con l'autorità giudiziaria degli Stati Uniti nelle indagini in corso e dimostrare in modo convincente di aver abbandonato il suo modo di vivere criminale.

Ricordo che la signora Baraldini si trova in carcere dal 1983 e non capisco come in tale condizione possa dimostrare di aver abbandonato il suo modo di vita criminale, anche perché, come lei sa, è detenuta in un carcere di massima sorveglianza.

Ciò premesso, mi sembra non sia accettabile — non solo da parte nostra ma anche del Governo — il giudizio espresso dal Governo americano sul nostro sistema penale, né le inesattezze o l'ampliamento al di là di ogni limite tollerabile persino del reato associativo; ritengo che tutto ciò debba trovare una risposta.

Il viceministro americano afferma che, qualora si verificano pentimenti e quant'altro, si potrà riprendere in esame un'eventuale domanda della signora Baraldini, tra un anno. Inoltre sempre il viceministro americano dice: «Vi confermiamo tuttavia i nostri sforzi di collaborare con voi, ove possibile, come abbiamo fatto in tre casi precedenti nei quali è stata concessa l'approvazione preliminare del

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1991

trasferimento in Italia da parte di questo dipartimento». Come risulta dall'interpellanza, avevamo chiesto di conoscere quali fossero questi tre casi e a quale punto fosse il relativo iter.

Desidero segnalare al Governo, come possibile soluzione alternativa della questione — e concludo, signor Presidente — che esiste negli Stati Uniti come in altri paesi, la possibilità di un intervento di clemenza diretto del Presidente americano. A tale proposito vi sono almeno cinque precedenti di detenuti rilasciati dal Presidente Carter (di cui abbiamo trovato tutto il *dos-sier*) e forse questa è una via che il Governo italiano potrebbe perseguire in risposta al rifiuto opposto dalle autorità statunitensi, che non solo è immotivato dal nostro punto di vista, ma è francamente inaccettabile.

PRESIDENTE. L'onorevole Masini ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-01306.

NADIA MASINI. Rinuncio ad illustrarla, signor Presidente, e mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri ha facoltà di rispondere alle interpellanze e alle interrogazioni di cui è stata data lettura.

SUSANNA AGNELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. La signora Silvia Baraldini è stata condannata negli Stati Uniti a 43 anni di reclusione nel febbraio 1984, sulla base della legge anti-terrorismo. Il suo caso è stato seguito dal nostro Governo sin dall'inizio con la massima sollecitudine ed attenzione ed è stato oggetto di numerosi interventi e passi diplomatici ai più alti livelli.

Al momento dell'entrata in vigore anche in Italia della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate (ottobre 1989), il ministro italiano di grazia e giustizia ha personalmente presentato all'ambasciatore degli Stati Uniti a Roma la richiesta formale del Governo ita-

liano di ottenere il trasferimento in Italia della nostra connazionale.

Da allora in diverse occasioni l'ambasciata italiana a Washington è intervenuta presso le competenti autorità statunitensi ed analoghi passi sono stati compiuti dal Ministero degli affari esteri presso l'ambasciata degli Stati Uniti in Roma, affinché l'iter previsto per la complessa istruttoria venisse accelerato al massimo.

Le osservazioni formulate sul caso Baraldini da un alto funzionario del ministero della giustizia statunitense si inseriscono in una serie di dichiarazioni rese nel corso di un *briefing* alla stampa concesso alla vigilia del viaggio in Europa del ministro della giustizia americano all'inizio dello scorso mese di dicembre. Tali osservazioni confermano talune preoccupazioni già manifestate dalle autorità statunitensi. Gli americani si erano effettivamente attardati a prendere una decisione sul trasferimento in Italia della signora Baraldini, poiché temono che il suo rientro in Italia si traduca in una sostanziale riduzione della pena.

Il 20 dicembre scorso il Governo italiano ha appreso la decisione del dipartimento di giustizia degli Stati Uniti di non accogliere al momento attuale la richiesta di trasferimento in Italia della Baraldini. Tale decisione, che ha assunto la forma di una lettera del viceministro di giustizia degli Stati Uniti al direttore generale degli affari penali del Ministero di grazia e giustizia, è stata comunicata contemporaneamente dagli assistenti dell'*Attorney General* all'ambasciatore italiano a Washington e dall'ambasciatore degli Stati Uniti a Roma al nostro ministro di grazia e giustizia.

I predetti funzionari, nel consegnare la risposta americana, hanno tenuto a sottolineare il dispiacere del Governo americano di non poter accogliere la nostra richiesta, che era stata esaminata a lungo e con tutta la dovuta attenzione nella speranza di poterci venire incontro. Hanno aggiunto che da parte americana si era ben consapevoli dell'interesse che da parte italiana si attribuiva alla richiesta e dell'attenzione con la quale il caso era seguito dal Parlamento e dall'opinione pubblica del nostro paese.

Ciononostante, si era rivelato purtroppo impossibile per le autorità americane consentire la restituzione della Baraldini, alla quale si erano opposti, tra gli altri, gruppi parlamentari che avevano espresso la preoccupazione che il trasferimento della predetta in Italia avrebbe probabilmente significato una sensibile riduzione della pena che essa deve scontare.

I funzionari hanno fatto presente che la decisione negativa americana è stata determinata altresì dall'assenza di pentimento della Baraldini e dal suo protratto rifiuto a collaborare con i locali organi della giustizia. Infine è stata espressa la preoccupazione che, in base all'attuale legge penitenziaria italiana (le autorità americane hanno premesso di essere al corrente che era attualmente in discussione in Parlamento un progetto di modifica di tale legge), persone condannate nel nostro paese per gravi reati avrebbero potuto essere messe in libertà dopo un periodo di detenzione relativamente breve. Gli interlocutori concludevano affermando che, qualora dovessero mutare le circostanze sopraindicate, il caso della Baraldini potrebbe essere riesaminato.

Tali considerazioni sono riportate per esteso nella comunicazione formale al Ministero di grazia e giustizia. In particolare, il dipartimento di giustizia precisa che «qualora la Baraldini mostrasse di essere pentita per i reati commessi e collaborasse con l'autorità giudiziaria degli Stati Uniti, potremmo riconsiderare tale decisione».

«In alternativa, se ci fosse in Italia una condanna equivalente a quella comminata dai giudici degli Stati Uniti, noi saremmo disposti a riesaminare la nostra decisione».

La lettera del viceministro della giustizia degli Stati Uniti si conclude affermando che, secondo la prassi locale, tra un anno le autorità americane saranno in grado di prendere nuovamente in esame una eventuale domanda di trasferimento della Baraldini, ma che la decisione difficilmente potrà essere diversa da quella iniziale qualora non si realizzi una delle condizioni sopraesposte.

Il Governo italiano ha risposto manife-

stando in via preliminare la più profonda delusione ed il più vivo rammarico e disappunto per il mancato accoglimento della nostra richiesta, sottolineando che tale decisione avrebbe sollevato in Italia indignazione e proteste. Ha rilevato che la decisione americana appariva contraria alle finalità umanitarie che hanno ispirato la Convenzione di Strasburgo e che avrebbero risposto pienamente alla particolare situazione della famiglia Baraldini, colpita ripetutamente da tragiche avventure.

L'ambasciatore ha ricordato che nel passato le stesse autorità americane gli avevano fatto presente che la via maestra per risolvere il caso Baraldini andava individuata nella sollecita ratifica della Convenzione di Strasburgo da parte del Parlamento italiano.

Successivamente, sia il Presidente della Repubblica nell'ottobre 1989 sia il Presidente del Consiglio nell'ottobre 1990, nel corso dei loro incontri negli Stati Uniti, rispettivamente con l'*Attorney General* e con il Presidente Bush, avevano sottolineato ai loro interlocutori la viva attenzione con la quale il caso veniva seguito dall'opinione pubblica, dalla stampa italiana e dalle forze politiche che più volte in Parlamento avevano manifestato il loro disappunto per la lentezza con la quale la parte americana stava esaminando il caso della nostra connazionale.

Il nostro ambasciatore a Washington ha espresso inoltre il rincrescimento italiano per il fatto che il documento elaborato dal Ministero di grazia e giustizia, contenente circostanziati elementi sulla pena prevista in Italia per i reati per i quali la Baraldini era stata condannata, non fosse servito a dissipare i timori americani.

Quanto alle preoccupazioni espresse da quelle autorità sulle disposizioni relative alla libertà provvisoria previste dalla legge penitenziaria italiana, l'ambasciatore Petrignani ha ricordato che il nostro Parlamento stava esaminando la possibilità di introdurre alcuni correttivi alla legge in questione, appunto per eliminare effetti indesiderati.

La procedura della «continuazione dell'esecuzione», che è alla base dell'arti-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1991

colo 10 della Convenzione di Strasburgo e il cui contenuto è richiamato dalla legge italiana n. 257 del 1987, avrebbe dovuto essere vista da parte americana come un'assicurazione che il giudice italiano, pur nella sua sfera di autonomia, avrebbe assunto una posizione di rispetto della decisione americana, come previsto dal suddetto articolo 10 della Convenzione in questione, per cui la natura o la misura della pena inflitta dallo Stato di esecuzione deve corrispondere per quanto possibile a quella inflitta nello Stato di condanna.

Il Governo italiano, tramite il Ministero degli esteri e di grazia e giustizia, nonché la nostra ambasciata a Washington continueranno a seguire questa vicenda con particolare attenzione, effettuando tutti i passi opportuni affinché la nuova domanda di trasferimento della Baraldini possa essere questa volta accettata dalle autorità americane.

Al riguardo, come già auspicato dall'ambasciatore Petriagnani ai suoi interlocutori statunitensi, verrà perseguita da parte italiana una linea di azione che si prefigge come obiettivo ottimale una riconsiderazione del caso Baraldini da parte delle autorità americane, senza che si debba attendere un altro intero anno, come prospettato, secondo le procedure penali americane, nel documento che il dipartimento della giustizia ha indirizzato alla sua controparte italiana.

Per quanto riguarda il quesito relativo ai precedenti casi in cui gli Stati Uniti avrebbero autorizzato il trasferimento in Italia di connazionali detenuti in quel paese, preciso che sedici sono i cittadini italiani che hanno chiesto di essere trasferiti in Italia dagli Stati Uniti in base alla Convenzione di Strasburgo. Il trasferimento, così come previsto nella predetta Convenzione, può essere chiesto tramite il dipartimento di giustizia o tramite i nostri uffici consolari in quel paese.

Tre connazionali, detenuti per reati comuni negli Stati Uniti, hanno rivolto domanda di trasferimento nel nostro paese tramite il dipartimento di giustizia americano, il quale, nel trasmettere la richiesta al nostro Ministero di grazia e giustizia, ha

espresso un parere di massima favorevole. Gli altri tredici cittadini italiani hanno rivolto domanda di trasferimento al nostro Ministero di grazia e giustizia tramite i nostri uffici consolari negli Stati Uniti.

Nessun cittadino americano detenuto in Italia ha invece chiesto di essere trasferito negli Stati Uniti.

PRESIDENTE. L'onorevole Bonino ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la sua interpellanza n. 2-01270, nonché per l'interrogazione Calderisi n. 3-01921, di cui è cofirmataria.

EMMA BONINO. Signor Presidente, concordo pienamente con la ricostruzione dei fatti che il sottosegretario Agnelli ha percorso che mi sembra rispondente a tutti i passi che sono stati compiuti. Devo dire però che, nonostante le assicurazioni un po' generiche della senatrice Agnelli, non mi sono chiari — e forse è inevitabile che sia così — gli eventuali ulteriori passi che d'ora in poi le autorità o la diplomazia italiana intendono avanzare.

In questo senso, mi permetto di riproporre come strada da seguire per raggiungere una soluzione felice di questa vicenda quella dell'atto di clemenza del Presidente degli Stati Uniti. Infatti, quest'ultimo può concedere o la grazia, su domanda del detenuto, o un atto di clemenza, senza che il condannato lo richieda. Vi sono stati dei precedenti nei quali alcuni detenuti hanno beneficiato dell'atto di clemenza del Presidente Carter senza averlo formalmente richiesto: mi riferisco a quei portoricani, rei dell'attentato a Henry Truman, e a quei terroristi che ferirono, a colpi di mitragliatrice, alcuni deputati americani all'interno del Parlamento. Darò il *dossier* al sottosegretario affinché possano essere compiuti i passi che di volta in volta appariranno necessari.

Prendo atto con soddisfazione che il Governo non intende lasciar trascorrere il prossimo anno senza porre in essere alcuna azione. Credo comunque che la strada contrassegnata da un atto di clemenza del Presidente possa dare alla vicenda uno sbocco positivo.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1991

PRESIDENTE. L'onorevole Masini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la sua interpellanza n. 2-01306 e per l'interrogazione Fronza Crepaz n. 3-02766, di cui è cofirmataria.

NADIA MASINI. Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione la ricostruzione del caso Baraldini fatta dal sottosegretario, che ritengo sia corretta. Su tale vicenda, tra l'altro, il Parlamento ha posto grande attenzione, e ciò è avvenuto anche in molte sedi extraparlamentari.

Al caso in questione è stato dedicato molto interesse sotto il profilo del merito e devo sottolineare che noi abbiamo sempre insistito soprattutto sul suo aspetto umanitario. Esso, d'altro canto (mi sembra che le vicende successive ci abbiano dato ragione), ha assunto una sorta di valore emblematico rispetto al problema dei cittadini italiani detenuti. Di qui è scaturita una preoccupazione (che purtroppo era già sorta in noi) per la lentezza con cui il Governo statunitense ha prima riconosciuto il caso e poi applicato la Convenzione di Strasburgo; lentezza che ha investito anche gli atti necessari per rendere operativa la richiesta di trasferimento.

Mi riferisco alla preoccupazione che il caso Baraldini diventasse politico, esulando quindi dal merito specifico che ci interessava; infatti, le motivazioni poste alla base del diniego alla richiesta di trasferimento si muovono proprio nella direzione che ho indicato. Devo quindi anzitutto esprimere rammarico per il modo in cui si è conclusa questa prima fase (mi auguro si tratti di una conclusione provvisoria), e voglio altresì sottolineare l'elemento politico rappresentato dal giudizio espresso dal Governo statunitense, attraverso il dipartimento di giustizia, sul caso Baraldini e sul nostro sistema giudiziario.

Sono fermamente convinta (e mi sembra che la Convenzione di Strasburgo facesse riferimento a ciò) che, se vi è una convenzione, essa deve rispettare la specificità e l'autonomia dei sistemi sia istituzionali sia giudiziari dei rispettivi paesi. Siamo di fronte ad una convenzione molto com-

plessa e delicata, che ha innovato in merito al rapporto tra gli Stati, per esempio sotto il profilo della tutela dei diritti civili. Ritengo che sarebbe stato necessario comprendere che l'elemento su cui tale Convenzione avrebbe dovuto basarsi era quello della reciprocità del riconoscimento. Ne consegue che, essendo stata sottoscritta sia dal Governo italiano sia da quello statunitense, nelle fasi applicative sarebbe stato necessario assumere come elemento guida il criterio che ho indicato.

Il fatto che il dipartimento di giustizia USA, in nome del riconoscimento (evidentemente non accettato) di una situazione particolare quale il caso Baraldini, non abbia posto in essere alcuni atti applicativi dimostra che si è seguita una strada che comporta un giudizio pesante e travalica l'applicazione della Convenzione. Bisogna infatti sottolineare che il giudizio contenuto nel documento con cui è stato formalmente comunicato il diniego è pesante ed evidenzia in un certo senso un atteggiamento non paritario del Governo statunitense nei confronti del nostro paese.

Questo è l'elemento che voglio sottolineare, al di là dello specifico caso Baraldini; un elemento che non può non preoccuparci, sia in relazione al possibile esito di tale vicenda sia in ordine a questioni molto più vaste e complesse. È opportuno evidenziare tale aspetto anche perché, dal punto di vista della valutazione dei giudizi formalmente espressi, non ho ascoltato alcun parere da parte del rappresentante del Governo che stamattina ha risposto alle interrogazioni ed interpellanze all'ordine del giorno.

Si tratta per altro di una preoccupazione che noi avevamo esplicitato nell'incontro tra i rappresentanti di quasi tutti i gruppi parlamentari e il Presidente del Consiglio Andreotti avvenuto il 21 dicembre, non appena si era diffusa la notizia del diniego americano. Mi sarei attesa stamane un riferimento più esplicito alla valutazione data dal nostro esecutivo del giudizio espresso nei nostri confronti dal Governo statunitense (anche se ne capisco fino in fondo la delicatezza). Se tale giudizio non

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1991

fosse stato espresso, non avrei formulato questa considerazione, ma proprio la sua esplicitazione in un documento formale richiede a mio avviso da parte del Governo italiano un atteggiamento diverso, a tutela della dignità e dell'autonomia non solo del nostro paese. Mi pare invece che al riguardo vi sia una cautela eccessiva che fa sorgere qualche preoccupazione, tanto più in considerazione di altre vicende alle quali stamane in questa sede non intendo fare riferimento.

Mi pare invece di aver colto la positiva volontà del Governo di continuare a impegnarsi (mi auguro con l'intensità che ha caratterizzato per la verità più gli ultimi mesi che non l'inizio del caso Baraldini) anche cercando di anticipare la scadenza di un anno che è stata posta dal Governo statunitense, e per esso evidentemente dal dipartimento di giustizia, per un eventuale riesame del caso Baraldini. L'atteggiamento del Governo al riguardo non può che farmi piacere. Ritengo, infatti, che proprio alla luce dei giudizi contenuti nel documento americano, dei comportamenti fin qui tenuti e delle altre vicende che purtroppo si stanno verificando in questi giorni (e che possono creare ulteriori rigidità riducendo le possibilità che sull'intera vicenda il Governo statunitense esprima considerazioni diverse) possano passare inutilmente altri mesi. Da oggi, quindi, vi è il limite temporale di un anno per cercare di concretizzare le residue speranze; e purtroppo alcuni elementi fanno già da oggi ritenere che tra un anno potrebbe essere riconfermato il diniego. A quel punto temo veramente che verrebbe meno per Silvia Baraldini ogni possibilità di essere trasferita in Italia.

Insieme agli altri gruppi parlamentari assumeremo ulteriori iniziative. Per ora mi auguro che il Governo italiano si muova con coerenza e concretezza nella vicenda Baraldini, anche prima della scadenza di un anno. Mi auguro che l'esecutivo si impegni in modo preciso sia sul piano istituzionale sia su altri piani.

Secondo il documento di risposta del dipartimento di giustizia USA l'opinione pubblica di quel paese sarebbe molto

preoccupata (e potrebbe essere anche questa una delle ragioni che ha indotto il Governo statunitense a opporre un primo diniego). Noi sappiamo invece che la gran parte dell'opinione pubblica americana non è informata del caso Baraldini. Abbiamo, ad esempio, elementi per ritenere che lo stesso Parlamento (cui fa riferimento il documento in questione) non è stato investito con la dovuta attenzione, se non nel merito almeno dal punto di vista politico (e del resto anche l'attenzione dei parlamentari italiani sul caso Baraldini non ha avuto ad oggetto il merito della vicenda ma appunto la sua valenza politica ed umana). Credo, quindi, che anche questi siano elementi da tenere presenti per portare avanti con tutta l'attenzione e delicatezza dovute azioni mirate perché si crei un atteggiamento favorevole e una diversa valutazione di questo caso.

Certo, la prima motivazione che ci ha indotto ad occuparci del caso Baraldini è la sua vicenda umana, caratterizzata da episodi anche drammatici di cui tutti siamo al corrente. Credo però che, al di là del singolo caso in questione, il tipo di conclusione che lo stesso avrà finirà con l'assumere un valore emblematico e per essere un modello anche per altre situazioni. Questa è la mia grande preoccupazione e in questo senso invito il Governo a sottolineare con più forza e in altre sedi la sua volontà positiva di continuare a seguire il caso Baraldini, esortandolo però a non assumere soltanto un impegno di tipo formale.

Chiedo al Governo di rafforzare la sua attenzione e la sua volontà concreta di rapporto costante con i gruppi parlamentari, di sostenerci nelle iniziative che riterremo — mi auguro con il consenso di tutti i gruppi — di assumere per favorire un esito diverso, anche prima di un anno, della reiterata richiesta di riconsiderazione del parere espresso dal dipartimento di giustizia USA.

Sappiamo infatti che su tale esito si giocano due questioni: una prima, che per noi riveste particolare interesse, riguarda la vicenda specifica di Silvia Baraldini; la seconda attiene al valore emblematico, e

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1991

quindi anche politico, che questo caso rischia di assumere in riferimento a parti molto più ampie e consistenti, sia in relazione ad altri detenuti, sia — in particolare — ai rapporti che possono intervenire tra due Stati.

Ritengo che non sia accettabile — e concludo proprio con questa considerazione, perché tale aspetto desta in noi forte preoccupazione — che un Governo (in questo caso il dipartimento di giustizia), in nome di proprie considerazioni e del riconoscimento di proprie situazioni, utilizzi tale giudizio imponendo ad un altro Governo, e quindi ad un altro Ministero di giustizia, ad un altro Parlamento dotato di autonomia, il rispetto dei propri principi. È esattamente il contrario di un concreto rapporto di collaborazione ed io penso che si tratti di anche di un tassello importante di una concezione di democrazia evidentemente diversa dalla nostra.

PRESIDENTE. Passiamo ora alle repliche per le restanti interrogazioni.

L'onorevole Tamino ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per l'interrogazione Cima n. 3-00583, di cui è cofirmatario.

GIANNI TAMINO. Signor Presidente, non credo si tratti di dichiararsi soddisfatti o meno perché penso che, come cittadini italiani e come membri di questo Parlamento, non si possa che essere insoddisfatti rispetto al caso in questione. Ma ciò non riguarda il comportamento del nostro Governo. Caso mai noi auspichiamo che, per il futuro, esso assuma iniziative di replica alle posizioni espresse dal Governo statunitense idonee ad ottenere il risultato che chiediamo.

Tuttavia, desidero svolgere alcune considerazioni. Intervengo per replicare alla risposta di un'interrogazione che il mio gruppo ha presentato tre anni fa. In questo tempo sono accaduti tutti i fatti che sono stati elencati.

Due anni fa, insieme ad altri colleghi, ho visitato Silvia Baraldini ed ho avuto modo di verificare i suoi problemi di salute e le condizioni particolari in cui versa che conosciamo e che sono state più volte rese note

alle autorità americane. Con i colleghi abbiamo avuto modo di prendere contatti con tutte le autorità italiane in Italia ed a New York e Washington, esercitando anche pressioni sulle autorità statunitensi, a partire dall'ambasciatore degli Stati Uniti a Roma. Abbiamo preso atto dell'impegno assunto dal nostro ambasciatore negli Stati Uniti e dal console a New York.

Rispetto a questa situazione le autorità statunitensi si sono viste in difficoltà di fronte al notevole impegno delle autorità italiane e di esponenti di vari settori della cultura e della politica nel nostro paese, ma hanno adottato criteri dilatori per non affrontare adeguatamente il problema.

Ora abbiamo la risposta che, purtroppo, è quella che ci aspettavamo fin dall'inizio, dal momento che abbiamo avuto sempre la sensazione (nella sentenza e nella scelta penitenziaria) che vi fosse un atteggiamento poco sereno ed una prevenzione di giudizio nei confronti della Baraldini da parte delle autorità statunitensi. Si tratta di una logica che oserei definire di vendetta e di ritorsione. Si è adottato, oltre tutto, un principio che non appartiene alla cultura giuridica italiana, cioè quello in base al quale l'imputato debba pentirsi e collaborare, per cui la non collaborazione diventerebbe ulteriore reato. Come sappiamo, nella nostra cultura, eventualmente — si è a lungo riflettuto su questo aspetto — la collaborazione diventa premio (anche questo, a nostro avviso, è comunque molto discutibile).

Qui ci troviamo di fronte ad un caso emblematico: è mai possibile che il fatto che una persona accusata di un crimine si dichiara innocente (il che è del tutto legittimo) sia considerato un'aggravante (non si è pentita e non ha collaborato)? Ma come può una persona che si dichiara innocente pentirsi per un reato che non ha commesso? A parte che si è assunto nei confronti della Baraldini un atteggiamento preventivamente negativo che porta a logiche di ritorsione e, come ho detto prima, di vendetta.

Tutto ciò che crea il problema evidenziato dai colleghi che mi hanno preceduto e cioè lo scontro di due culture giuridiche

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1991

diverse. In realtà non credo che questa sia la cultura del sistema giuridico statunitense, bensì solo di alcuni esponenti del dipartimento di giustizia americano. Non è infatti ammissibile un atteggiamento di questo tipo.

Sorge quindi spontanea la domanda posta dai colleghi intervenuti: quando ci fu detto che la ratifica della Convenzione di Strasburgo, sottoscritta dall'Italia e dagli Stati Uniti, sarebbe stata la via maestra per affrontare la questione, probabilmente si commise un'inesattezza. Ci eravamo illusi di trovare una soluzione valida al problema, mentre ora il rappresentante del Governo ha affermato che, pur in presenza della Convenzione, tale problema è irrisolvibile in quanto una delle due parti in causa (il Governo degli Stati Uniti d'America) ritiene comunque pregiudiziale il fatto che il detenuto in questione si sia macchiato dell'infamia della non collaborazione e del non pentimento.

Qualunque cittadino italiano che ritenesse giusto (basandosi sulla cultura giuridica italiana) non pentirsi e non collaborare (soprattutto se non ha commesso il reato ascrittogli), potrebbe trovarsi nelle condizioni della Baraldini. La Convenzione di Strasburgo finirebbe dunque con il non produrre più i suoi effetti.

Si tratta non di essere soddisfatti o insoddisfatti della risposta del sottosegretario, ma di applicare la Convenzione di Strasburgo in maniera non discriminatoria, sulla base magari di condizioni soggettive dell'imputato che praticamente vanifichino qualunque ipotesi di applicazione.

PRESIDENTE. L'onorevole De Julio ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interrogazione n. 3-02857.

SERGIO DE JULIO. Pur condividendo la decisione ed il rammarico del Governo, constato che il sottosegretario per gli affari esteri non ha fatto alcuna valutazione di merito sull'intera vicenda. In passato il caso è stato trattato con molta cautela da parte del Governo, del Presidente della Repubblica e di tutti i colleghi che se ne sono occupati, tant'è che si è sempre posto

in evidenza l'aspetto umanitario della vicenda, senza mai entrare nel merito dell'ordinamento giudiziario e carcerario americano.

Peraltro, dopo aver preso visione della lettera del viceministro di giustizia degli Stati Uniti, non so quanto sia giustificata tale cautela.

Non intendo soffermarmi sulle dichiarate finalità della Convenzione di Strasburgo, rispetto alla quale vi è certamente un contrasto nell'atteggiamento americano, né sulla considerazione di quanto sia spropositata la pena comminata a Silvia Baraldini; lo ha fatto molto bene la collega Bonino.

Vorrei soffermarmi soltanto sulla questione delle cosiddette carceri speciali, perché credo sia illuminante dell'atteggiamento del ministro della giustizia degli Stati Uniti rispetto al caso Baraldini. Farò pertanto riferimento ad una fonte ufficiale, cioè a quanto scritto dal giudice federale Parker il quale dichiara che la designazione dei prigionieri per le carceri speciali, in ragione esclusivamente delle loro affermazioni e idee sovversive, rappresenta quel tipo di reazione eccessiva contro la quale la Corte suprema ha ripetutamente messo in guardia.

Il giudice Parker ordinò a suo tempo che il *bureau* delle carceri modificasse il proprio regolamento, in particolare rilevando che anche se si può essere preoccupati che le due ricorrenti (due prigioniere delle carceri speciali, tra cui Silvia Baraldini) cercheranno di persuadere i compagni di cella di una prigioniera normale a condividere le loro idee politiche, di queste paure non si può tener conto a spese di diritti costituzionali. Il trattamento delle ricorrenti è stato tale da mettere a repentaglio gli elementari diritti umani.

Il giudice Parker continua in una critica molto serrata delle condizioni delle carceri speciali, tale da indurre la chiusura del carcere di Lexington. Egli, comunque, mise anche in guardia il *bureau* delle carceri affinché, nel nuovo carcere di Marianna — dove la Baraldini è attualmente detenuta —, non venissero inflitte pene psicologiche non necessarie.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1991

Ho fatto questa citazione perché sorge il sospetto che si eserciti una sorta di ricatto nei confronti della Baraldini affinché parli (di qualcosa che sa o non sa: sul punto non entro nel merito). Non dimentichiamo, comunque, che il suo trasferimento nel carcere di Lexington avvenne perché essa rifiutò di collaborare con l'FBI, nonostante che, nel carcere dove era detenuta, fosse considerata non dico una detenuta modello ma meritevole di un trattamento tale da far presupporre un comportamento non censurabile.

Se questo è vero, signor sottosegretario, se cioè effettivamente viene posta in essere una sorta di pressione psicologica sulla Baraldini affinché collabori, a maggior ragione penso che l'intera vicenda sia inaccettabile non soltanto per gli interroganti ma anche per il Governo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno dei presentatori dell'interrogazione Colucci Francesco n. 3-00568 è presente, s'intende che abbiano rinunciato alla replica.

È così esaurito lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni sul caso Baraldini.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Lunedì 21 gennaio 1991, alle 16,30:

1. — *Interpellanza e interrogazioni.*

2. — *Discussione del disegno di legge:*

Autorizzazione al Governo per l'emana-
zione di un testo unico delle leggi concer-

nenti l'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (5156).

— *Relatore: Savino.*
(*Relazione orale.*)

3. — *Discussione del disegno di legge:*

S. 2554. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, recante interventi urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-1990 (*approvato dal Senato*) (5352).

— *Relatore: Cristoni.*
(*Relazione orale.*)

4. — *Discussione della proposta di legge:*

BARGONE ed altri — Modifiche al decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e alla legge 24 luglio 1985, n. 406, recanti disposizioni sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore (3912-B) (*Rinviata dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione*).

— *Relatore: Nicotra.*

La seduta termina alle 10,45.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELL'ASSEMBLEA
DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
PROF. TEODOSIO ZOTTA

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia dell'Assemblea
alle 13,30.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1991

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 18 gennaio 1991**

Scovacricchi, Sinesio.

Annunzio di proposte di legge.

In data 17 gennaio 1991 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

TESTA ENRICO: «Norme per la riorganizzazione di competenze nell'ambito del Ministero dell'Ambiente» (5380);

LOBIANCO ed altri: «Provvedimenti per il sostegno dell'economia montana» (5381);

LA MALFA ed altri: «Introduzione dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nella scuola media» (5384),

MASTRANTUONO ed altri: «Istituzione del tribunale e della pretura circondariale di Gaeta» (5385).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

In data 17 gennaio 1991 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

Dal ministro dei lavori pubblici:

«Riorganizzazione e gestione degli Istituti autonomi per le case popolari e dei loro consorzi» (5382),

Dal ministro dell'interno:

«Modifiche alla legge 23 dicembre 1980,

n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti» (5383).

Saranno stampati e distribuiti.

Trasmissione dal Senato

In data odierna il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 1706. — «Norme sulla produzione e la commercializzazione delle paste alimentari» (*approvato dalla X Commissione permanente*) (5386).

Sarà stampato e distribuito.

Approvazione in Commissione.

Nella riunione di giovedì 17 gennaio 1991 della VI Commissione (Finanze), in sede legislativa, è stata approvata la seguente proposta di legge:

SERRENTINO ed altri: «Interpretazione autentica e modifica del terzo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per i residenti a Campione d'Italia»; *con il titolo:* «Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per i residenti a Campione d'Italia» (2507).

**Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.**

A norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1991

Presidente della Corte Costituzionale ha trasmesso con lettera in data 22 ottobre 1990 copia delle sentenze nn. 468, 469, 470 e 471 depositate in pari data in cancelleria, con le quali la Corte ha dichiarato:

«la illegittimità costituzionale dell'articolo 19, secondo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), nella parte in cui, quanto ai giudizi di responsabilità civile dei magistrati relativamente a fatti anteriori al 16 aprile 1988, e proposti successivamente al 7 aprile 1988, non prevede che il Tribunale competente verifichi con rito camerale la non manifesta infondatezza della domanda ai fini della sua ammissibilità,

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge 13 aprile 1988, n. 117;

inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 55 e 74 del codice di procedura civile» (doc. VII, n. 1032);

«l'illegittimità costituzionale dell'articolo 377 del codice penale militare di pace» (doc. VII, n. 1033);

«l'illegittimità costituzionale dell'articolo 20, quarto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità, modifiche e integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150, 18 aprile 1962, n. 167, 29 settembre 1964, n. 847, ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia, agevolata e convenzionata), così come modificato dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli), nella parte in cui, in mancanza della determinazione, ad opera della commissione prevista dall'articolo 16, dell'indennità di occupazione o della sua comunicazione agli interessati, non consente ai medesimi di agire in giudizio per ottenerne la liquidazione, a decorrere dall'occupazione del bene che ne è oggetto» (doc. VII, n. 1034);

«l'illegittimità costituzionale dell'articolo 696, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non consente di disporre accertamento tecnico o ispezione giudiziale sulla persona dell'istante» (doc. VII, n. 1035).

Con lettera in data 26 ottobre 1990 copia della sentenza n. 496, con la quale la Corte ha dichiarato:

«l'illegittimità costituzionale dell'articolo 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al successivo giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura che abbia emesso l'ordinanza di cui all'articolo 554, secondo comma, del medesimo codice» (doc. VII, n. 1040).

Con lettera in data 2 novembre 1990 copia della sentenza n. 513, con la quale la Corte ha dichiarato:

«l'illegittimità costituzionale degli articoli 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle leggi sulle imposte dirette), nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato alla Cassa integrativa di previdenza del personale telefonico statale» (doc. VII, n. 1044).

La Corte costituzionale ha altresì depositato in cancelleria il 22 ottobre 1990 le sentenze nn. 472, 473, 493 e 494, con le quali la Corte ha dichiarato:

«non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 2, della legge della Regione siciliana 6 luglio 1990 n. 11 (Norme riguardanti l'assunzione di personale a contratto per le finalità di cui agli articoli 14 e 15 della legge

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1991

regionale 15 maggio 1986, n. 26, norma riguardante l'autorizzazione per l'inizio dei lavori in zone sismiche e proroga del termine di cui all'articolo 31 della legge regionale 29 aprile 1985 n. 21)» (doc. VII, n. 1036);

«innammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 215 del Codice penale militare di pace» (doc. VII, n. 1037),

«non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 5 e 10 della legge approvata dalla assemblea regionale siciliana il 24 maggio 1990, recante "Interventi per il risanamento delle aree degradate di Messina"» (doc. VII, n. 1038);

«cessata la materia del contendere» (doc. VII, n. 1039).

La Corte costituzionale ha inoltre depositato in cancelleria il 26 ottobre 1990 le sentenze nn. 497 e 498, con le quali la Corte ha dichiarato:

«inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 49, terzo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro)» (doc. VII, n. 1041);

«inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, primo comma, della legge regionale siciliana 29 dicembre 1989, n. 19 (Esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1990, norme per assicurare la riscossione delle entrate e norme relative al bilancio dell'Ente acquedotti siciliani)» (doc. VII, n. 1042);

Il 30 ottobre 1990 la sentenza n. 512, con la quale la Corte ha dichiarato:

«che spetta allo Stato definire e individuare le materie prime secondarie nei modi e nei termini risultanti dagli articoli 2 e 3, lettere B) e C) del decreto del ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990, intitolato «Individuazione delle materie prime se-

condarie e determinazione delle norme tecniche generali relative alle attività di stoccaggio, trasporto, trattamento e riutilizzo delle materie prime secondarie;

che spetta allo Stato adottare con decreto ministeriale le norme tecniche di sicurezza di cui all'articolo 6, primo, secondo e terzo comma, del citato decreto del ministro dell'ambiente;

che non spetta allo Stato adottare, con decreto del ministro dell'ambiente, le disposizioni di cui agli articoli 4, primo comma, 6, primo comma, limitatamente alla previsione delle procedure autorizzate ivi considerate, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del citato decreto ministeriale;

e, conseguentemente, annullando gli articoli 4, primo comma, 6, primo comma, limitatamente alla previsione delle procedure autorizzate ivi considerate, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del ministro dell'ambiente» (doc. VII, n. 1043).

Il 2 novembre 1990 le sentenze n. 514 e 515, con le quali la Corte ha dichiarato:

«la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, primo e secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali)» (doc. VII, n. 1045);

«non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 390 del codice di procedura penale del 1988» (doc. VII, n. 1046).

E il 15 novembre 1990 la sentenza n. 520, con la quale la Corte ha dichiarato:

«inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), per la parte in cui non consente il riscatto dei periodi di studio relativi al conseguimento del diploma di ostetrica;

non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo articolo 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152, per la

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1991

parte in cui non consente il riscatto dei periodi di studio per il conseguimento del diploma di infermiera professionale ai fini di successiva iscrizione alla scuola di ostetricia» (doc. VII, n. 1047).

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 108 del regolamento le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni, competenti per materia: alla II (doc. VII, nn. 1032, 1035, 1040 e 1046), alla VI (doc. VII, n. 1044), alla VIII (doc. VII, n. 1034), alla XI (doc. VII, nn. 1041, 1045 e 1047), alla I e

alla VI (doc. VII, n. 1042), alla I e alla VIII (doc. VII, nn. 1038, 1039 e 1043), alla I e alla XI (doc. VII, n. 1036), alla II e alla IV (doc. VII, nn. 1033 e 1037), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali).

Annunzio di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1991

abete grafica s.p.a.
Via Prenestina, 683
00155 Roma